



Comune di Monghidoro

Citta' Metropolitana di Bologna

ORDINANZA n. 20 in data 31/03/2025

**MODIFICA DELLA VIABILITA' CON L'ISTITUZIONE DI AREA PEDONALE DELLA
PIAZZA CAV. GIUSEPPE GITTI.**

Emessa da: AREA VIGILANZA


A firma di: ZECCOLI MORENO

Via Matteotti,1-40063 Monghidoro (BO) - 051/655.56.39 - Fax. 051/655.55.20 <https://www.monghidoro.net>
PEC: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MONGHIDORO
(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)
COMANDO DI POLIZIA LOCALE



Tel. 051 6555639 / cell. 3332661466

e-mail: pm@comune.monghidoro.bo.it

IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA – POLIZIA LOCALE

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 9 del 22/01/2025 con cui si è provveduto ad istituire la Piazza Cav. Giuseppe Gitti detto Bepino, in Area pedonale Urbana, incaricando il responsabile del Servizio di Polizia Locale di adottare tutti i provvedimenti necessari;

Richiamate le stesse motivazioni già espresse a sostegno del citato provvedimento della Giunta Comunale secondo cui l'istituzione dell'Area Pedonale si rende necessaria per soddisfare esigenze di aggregazione sociale e di altre attività connesse, garantendo nel contempo maggiori livelli di sicurezza ai pedoni, disciplinando in maniera più chiara possibile l'accesso dei veicoli autorizzati ;

Atteso che ai sensi dell'art. 7 C.d.S. si rende necessario imporre i divieti, gli obblighi e le limitazioni conseguenti alla adozione della nuova delimitazione dell'Area Pedonale, nonché quelli correlati e consequenziali;

VISTI gli artt. 5 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il decreto, del Sindaco n. 15 del 31/12/2024 con il quale al sottoscritto è stato conferito incarico per la posizione organizzativa e relativa responsabilità della II^ Area "Area Vigilanza-Polizia Locale" a decorrere dal 01/01/2025;

ORDINA

che a decorrere dalle **ore 08:00 del giorno 01 aprile 2025** siano adottate le seguenti modifiche in materia di circolazione stradale:

ISTITUZIONE DELL'AREA PEDONALE URBANA, quale zona interdetta alla circolazione dei veicoli, nella strada di seguito elencata:

Piazza Cav. Giuseppe Gitti detto Bepino.

PERIODO:

Tutti i giorni dell'anno solare e per l'intero arco delle 24 ore giornaliere.

TIPO DI LIMITAZIONI:

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA DI QUALSIASI VEICOLO ECCETTO PER QUELLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SOTTO INDICATE.

- **Veicoli adibiti a servizi di soccorso di emergenza e di polizia (articolo 177, comma 1 C.d.S.),**

Veicoli operativi per la raccolta di rifiuti e pulizia strade,

- **Veicoli di supporto a manifestazioni , eventi e servizi essenziali,**
-
- **Veicoli ad uso dei commercianti su aree pubbliche.**

DEROGHE:

Per ottenere le autorizzazioni in deroga ai divieti di transito e sosta previsti all'interno dell'area pedonale dovrà essere presentata formale istanza al Servizio di Polizia Locale del Comune di Monghidoro (BO). L'accesso in deroga, è subordinato alla esibizione del permesso rilasciato dall'ufficio competente, ove previsto. La mancata esposizione sulla parte anteriore del veicolo o la mancata esibizione, del permesso ovvero di altro titolo, rende illegittimi il transito e la sosta, che saranno assoggettati a sanzione, alla stregua dei veicoli non autorizzati.

E' abrogata ogni precedente disposizione in contrasto con la presente.

D I S P O N E

La IV^ Area – Area Tecnica è incaricata delle modifiche alla segnaletica necessarie per l'attuazione della presente ordinanza, secondo le norme del C.d.S..

A V V E R T E

Che la presente ordinanza, sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio On-Line Comunale.

Per le trasgressioni alla presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada – Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. dell'Emilia-Romagna.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del vigente Nuovo Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.